



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 ottobre 2010 (20.10)
(OR. en)**

**9629/1/10
REV 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0112 (NLE)**

**AVIATION 57
RELEX 413
USA 70**

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio

alle: delegazioni

n. prop. Comm.: 9435/1/10 REV 1 AVIATION 51 USA 66 RELEX 395 + ADD1 + ADD 2

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la conclusione del protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro

In seguito alla riunione del gruppo "Trasporti aerei" del 21 settembre, si allega per le delegazioni una versione riveduta del documento in oggetto. Le modifiche rispetto alle versioni precedenti sono indicate in **grassetto** e con [...].

Se non perverranno osservazioni delle delegazioni entro giovedì 21 ottobre, ora di chiusura degli uffici, il testo sarà considerato approvato e sarà inviato ai giuristi-linguisti per essere messo a punto in vista del parere favorevole del Parlamento europeo.

Proposta di

**Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio,
concernente la conclusione del protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli
Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri,
dall'altro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI
STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) e paragrafo 8, primo comma,

visto il parere favorevole del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato in data 25 e 30 aprile 2007 (**in prosieguo** "accordo [...]") prevedeva l'obbligo per entrambe le parti di avviare dei negoziati di seconda fase.
- (1 bis) In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.
- (2) La Commissione ha negoziato, per conto dell'Unione e degli Stati membri, un protocollo di modifica dell'accordo [...] (in prosieguo, "protocollo") conformemente all'articolo 21 di tale accordo.

- (3) Il protocollo è pienamente compatibile con la legislazione dell'UE, in particolare con il sistema di scambio di quote di emissione.
- (4) Il protocollo è stato firmato il **24 giugno 2010**.
- (5) Il protocollo deve essere approvato dall'Unione e dagli Stati membri.
- (6) È necessario fissare le opportune procedure per decidere, ove opportuno, le modalità di cessazione dell'accordo [...] modificato dal protocollo e le modalità di adozione delle misure ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5 dell'accordo **modificato dal protocollo**. È necessario inoltre stabilire modalità procedurali per la sospensione del riconoscimento reciproco dell'accertamento regolamentare per quanto riguarda l'idoneità e la nazionalità delle compagnie aeree ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 2 dell'accordo modificato dal protocollo e per l'attuazione di determinate disposizioni dell'accordo, comprese quelle relative all'ambiente, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5 dell'accordo modificato dal protocollo.

DECIDONO:

Articolo 1 (Approvazione)

1. Il protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro, (in prosieguo "protocollo"), è approvato a nome dell'Unione. Il testo del protocollo¹ è allegato alla presente decisione.
2. Al termine dell'espletamento delle procedure interne per l'entrata in vigore del protocollo, ciascun Stato membro dovrà trasmettere al Segretariato del Consiglio la nota diplomatica a norma dell'articolo 10 del protocollo.
3. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a consegnare agli Stati Uniti d'America la nota diplomatica di cui all'articolo 10 del protocollo a nome dell'Unione e degli Stati membri.

Articolo 2 (Cessazione)

La decisione di porre termine all'accordo [...] modificato dal protocollo e di notificare tale decisione agli Stati Uniti conformemente all'articolo 23 dell'accordo [...], nonché la decisione di ritirare tale notifica, sono prese, a nome dell'Unione e degli Stati membri, dal Consiglio, che delibera all'unanimità in base a una proposta della Commissione.

Articolo 3 (Sospensione del riconoscimento reciproco)

Una decisione di sospensione del riconoscimento reciproco dell'accertamento regolamentare per quanto riguarda l'idoneità e la nazionalità delle compagnie aeree e destinata a informare gli Stati Uniti, a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, dell'accordo [...] modificato dal protocollo, è adottata, a nome dell'Unione e degli Stati membri, dal Consiglio, che delibera all'unanimità a norma delle disposizioni pertinenti del trattato.

¹ GU L 223 del 25.8.2010, pag. 1.

Articolo 4 (Comitato misto)

1. L'Unione e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 18 dell'accordo [...] modificato dal protocollo, da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri.
2. **Per le questioni di competenza esclusiva dell'Unione che non richiedono l'adozione di una decisione avente effetti giuridici** la posizione che l'Unione e gli Stati membri devono adottare in seno al comitato misto [...] è **adottata** dalla Commissione, previa informazione del Consiglio e degli Stati membri.
3. Per le decisioni [...] riguardanti materie di competenza dell'Unione, la posizione che quest'ultima e gli Stati membri devono adottare **in seno al comitato misto** è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, se non diversamente stabilito dalle procedure di voto applicabili stabilite nel trattato [...].
4. Per le decisioni [...] relative a materie di competenza degli Stati membri, la posizione che l'Unione e gli Stati membri devono adottare **in seno al comitato misto** è adottata dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione o **di qualsiasi** Stato membro, a meno che uno Stato membro abbia informato il Segretariato generale del Consiglio entro un mese dall'adozione di tale posizione di poter dare il suo consenso alla decisione che il comitato misto deve adottare soltanto previo accordo dei propri organi legislativi, in particolare a causa di una riserva di esame parlamentare.
5. La posizione dell'Unione e degli Stati membri in seno al comitato misto è presentata dalla Commissione, tranne per i settori di esclusiva competenza degli Stati membri, nel qual caso è presentata dalla presidenza del Consiglio o, se il Consiglio decide in tal senso, dalla Commissione.

Articolo 5 (Decisioni conformi all'articolo 21 dell'accordo)

Una decisione di non consentire alle compagnie aeree dell'altra parte l'utilizzo di frequenze supplementari o l'accesso a nuovi mercati ai sensi dell'accordo [...] e di darne avviso agli Stati Uniti d'America, **o di convenire la revoca di siffatta decisione, presa** in conformità con l'articolo 21, paragrafo 5 dell'accordo [...] modificato dal protocollo, è adottata, a nome dell'Unione e degli Stati membri, dal Consiglio, che delibera all'unanimità a norma delle disposizioni pertinenti del trattato.

Articolo 6 (Comunicazioni alla Commissione)

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito a eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell'articolo 15 [...] dell'accordo [...] modificato dal protocollo.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]
